

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023

WHISTLEBLOWING



Sommario

CAPO I- SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 1 Scopo della procedura	3
Art. 2 Ambito oggettivo – le Violazioni Rilevanti	3
Art. 3. Ambito soggettivo – i Soggetti tutelati	4
CAPO II. SEGNALAZIONI INTERNE, ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE	5
Art. 4. Canale Di Segnalazione Interna.....	5
Art. 5 Gestione Delle Segnalazioni Interne.....	6
Verifiche preliminari e attività di indagine	6
Chiusura della segnalazione	7
Art. 6 Canali Di Segnalazione Esterna (ANAC)	8
Art. 7 Riservatezza della Persona Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella procedura	8
Art. 8 Trattamento Dei Dati Personali	9
Art. 9. Conservazione Della Documentazione Inerente Alle Segnalazioni	9
Art. 10 Divulgazioni Pubbliche.....	10
CAPO III. MISURE DI PROTEZIONE.....	10
Art. 11 Condizioni Per La Protezione Della Persona Segnalante	10
Art. 12 Divieto Di Ritorsione.....	10
Art. 13 Rinunce e transazioni	11
Art. 14 informazione e formazione.....	11
Art. 15 Modifica Modello 231 a seguito delle segnalazioni.....	11
Art. 16 Revisione periodica della presente procedura.....	12

CAPO I- SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo della procedura

Il presente documento ha l'obiettivo di regolamentare la gestione delle segnalazioni fatte al Responsabile della trasparenza ai sensi della normativa in materia di "whistleblowing" (D.Lgs. n. 24/23, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali") e descrivere le misure di protezione dei soggetti tutelati dalla predetta normativa.

Alle condizioni previste dalla presente Procedura, AMAGA tutela la Persona Segnalante e gli altri soggetti più avanti specificati, prevedendo espressamente il divieto di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali nei loro confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché adottando specifici provvedimenti disciplinari per il responsabile di tali condotte.

La presente procedura si applica alle segnalazioni riguardanti violazioni delle norme di cui al d.lgs 24/2023, a violazioni delle disposizioni del MOG 231 di AMAGA e a violazioni della disposizione in materia anticorruzione e trasparenza.

Si intendono richiamate nella presente procedura le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

Art. 2 Ambito oggettivo – le Violazioni Rilevanti

La presente Procedura disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative regolamentari e nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AMAGA, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ente (**attinenza con il contesto lavorativo**).

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni definite nell'art. 2 co. 1 lett. a) del d. lgs 24/2023 e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del d.lgs 24/2023
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. lgs. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D. lgs. 24/23, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione; dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Inoltre le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni relative a violazioni della L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra.

NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Infine, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (**cd. voci di corridoio**).

Art. 3. Ambito soggettivo – i Soggetti tutelati

Le disposizioni della presente Procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo di AMAGA:

1. tutti i dipendenti di AMAGA, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
2. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa per AMAGA;
3. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività per AMAGA che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
4. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per AMAGA;
5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per AMAGA;
6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso AMAGA.

La tutela delle persone segnalanti di cui sopra si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante il periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del d.lgs 24/2023 le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo od parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto

- lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

CAPO II. SEGNALAZIONI INTERNE, ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Art. 4. Canale Di Segnalazione Interna

La gestione delle segnalazioni interne **ai sensi dell'art. 4 co. 5 del d.lgs 24/2023** è affidata al **Responsabile della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, il quale facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

La segnalazione ricevuta da soggetto diverso dal Responsabile della Trasparenza è trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

A tale fine è opportuno che la persona segnalante specifichi che si tratta di una SEGNALAZIONE "WHISTLEBLOWING" per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale attraverso i seguenti canali informativi:

link pubblicato sul sito istituzionale di AMAGA sezione "Whistleblowing", che rimanda ad apposito form online che consente di effettuare sia segnalazioni scritte che segnalazioni orali con distorsione della voce del soggetto segnalante;

<https://whistleblowersoftware.com/secure/amaga>

Le SEGNALAZIONI devono avere contenuto circostanziato e devono essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che LA PERSONA SEGNALANTE sia certa dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le SEGNALAZIONI abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa descrizione dell'oggetto della SEGNALAZIONE, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del SOGGETTO SEGNALATO ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello.
- LA PERSONA SEGNALANTE comunica, inoltre, le proprie generalità e può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della Segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente procedura in caso di ritorsioni;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla SEGNALAZIONE può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

Le segnalazioni anonime vengono prese in carico soltanto se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di talché non siano necessarie integrazioni istruttorie.

Art. 5 Gestione Delle Segnalazioni Interne

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile della Trasparenza svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Gli accertamenti e le verifiche circa la fondatezza della segnalazione, devono essere avviati al più presto e comunque nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione e completati nel termine massimo di tre (3) mesi dal ricevimento della segnalazione, salvo motivata proroga disposta dal Responsabile Anticorruzione per i casi particolarmente complessi.

Al segnalante viene comunicato riservatamente un avviso dell'avvio e della chiusura al recapito fornito allo scopo (se indicato nella segnalazione). Tale riscontro è comunque fornito entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni che concernano condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 ovvero evidenzino una o più violazioni del Codice Etico, queste saranno direttamente inviate all'ODV e da quest'ultimo gestite nel rispetto della presente procedura e del Modello Organizzativo.

Verifiche preliminari e attività di indagine

Le SEGNALAZIONI sono preliminarmente classificate dal Responsabile della Trasparenza nelle seguenti tipologie:

- **Rilevante:** SEGNALAZIONE sufficientemente circostanziata e pertinente da consentire l'avvio delle indagini di riscontro;
- **Carente:** SEGNALAZIONE di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro. Il Responsabile della Trasparenza deve chiedere alla Persona Segnalante ulteriori informazioni/chiarimenti al fine di avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, riclassificando la Segnalazione come Rilevante qualora la documentazione venga integrata. Il mancato invio di quanto richiesto da parte della Persona segnalante non comporta l'automatica

archiviazione della segnalazione, essendo il Responsabile della Trasparenza tenuto a valutare le eventuali ragioni sottese al rifiuto, qualora indicate, nonché a verificare la possibilità di ottenere le informazioni necessarie mediante il ricorso ad altri canali;

- Non Pertinente: SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing in quanto si riferisce a Persone Segnalate non aventi rapporti con AMAGA, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del precedente art. 3. In tali casi il Responsabile della Trasparenza qualora ritenga fondata e circostanziata la SEGNALAZIONE, può trasmetterla alle funzioni dell'Ente ritenute competenti per le opportune verifiche. L'RPCT in tali casi provvede ad ARCHIVIARE la SEGNALAZIONE

In caso di SEGNALAZIONI che riguardino i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Trasparenza dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

Per le SEGNALAZIONI classificate RILEVANTI il Responsabile della Trasparenza svolge gli opportuni accertamenti interni per verificare la fondatezza dei fatti denunciati. Nel caso lo ritenga necessario il Responsabile della Trasparenza può avvalersi di consulenti esterni, tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e sull'identità delle persone coinvolte.

L'RPCT ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

L'RPCT al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente, sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

Chiusura della segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Qualora la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a contestare tempestivamente e formalmente le violazioni denunciate alla Persona Segnalata, la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentita ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Inoltre, sempre nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, il RPCT, considerata la natura e la gravità della violazione ed ai profili di illiceità riscontrati, provvederà a:

- Attivare il sistema sanzionatorio
- Inviare comunicazione ad ANAC per la parte riguardante l'anticorruzione
- Informare l'Organo Dirigente al fine di intraprendere ulteriori azioni che coinvolgono la pubblica autorità.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona

segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al d. lgs 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. In tal caso, il Responsabile della Trasparenza comunica tale circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMAGA per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della Persona Segnalante.

Art. 6 Canali Di Segnalazione Esterna (ANAC)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso apposito canale attivato dall'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 7 Riservatezza della Persona Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella procedura

I canali di segnalazione interna, nonché tutto il personale di AMAGA, in particolare coloro che sono interessati dal processo di gestione e accertamento dei fatti denunciati, garantiscono la riservatezza della SEGNALAZIONE, nonché dell'identità della Persona Segnalante, del SOGGETTO SEGNALATO e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. A tal fine, tutto il personale di AMAGA viene specificatamente formato in merito agli obblighi riservatezza previsti dalla normativa in materia di whistleblowing.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Può, inoltre, non essere rispettata la riservatezza della Persona Segnalante nei casi in cui:

- la Persona Segnalante dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale della Persona

Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la SEGNALAZIONE, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;

- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità della Persona Segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8 Trattamento Dei Dati Personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente Procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali raccolti in ordine al trattamento della segnalazione vengono conservati fino alla conclusione dell'attività e successivamente cancellati. I dati personali manifestamente non utili all'esame della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente. A tal fine, la persona segnalante è tenuta a comunicare soltanto quei dati che ritiene rilevanti ai fini della segnalazione, tenuto conto altresì della possibilità per il Responsabile della Trasparenza di interloquire per richiedere ulteriori informazioni.

AMAGA definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

Art. 9. Conservazione Della Documentazione Inerente Alle Segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti articoli.

Le segnalazioni presentate mediante l'utilizzo della linea telefonica, previo consenso della persona segnalante, vengono registrate e conservate su supporti elettronici idonei a garantirne la riservatezza.

Le segnalazioni telefoniche per le quali non è stato fornito il consenso alla registrazione sono documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro.

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente la documentazione viene conservata attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 Divulgazioni Pubbliche

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CAPO III. MISURE DI PROTEZIONE

Art. 11 Condizioni Per La Protezione Della Persona Segnalante

Le misure di protezione previste nel presente Capo si applicano alle persone di cui al precedente art. 3 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente art. 2;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal precedente Capo II.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salve le limitazioni di responsabilità previste dalla normativa vigente, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente Capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 12 Divieto Di Ritorsione

Le persone di cui al precedente art. 3 non possono subire alcuna ritorsione da parte della AMAGA, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al precedente comma, costituiscono ritorsioni:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui al precedente art. 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della normativa vigente, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone di cui al precedente art. 3 possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC, la quale adotta i provvedimenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile

Art. 14 informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente. La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

Art. 15 Modifica Modello 231 a seguito delle segnalazioni

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'idoneità e sull'efficacia del Modello organizzativo di cui al D.Lgs.231/01, l'Organismo di Vigilanza proporrà l'introduzione di idonee modifiche al modello stesso.

Art. 16 Revisione periodica della presente procedura

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione periodica approvata dall'organo amministrativo e pubblicata sul sito web della società e in apposita sezione della intranet aziendale.

